



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

Piazza Labriola n. 10 - 03043 Cassino (FR) – tel. 0776/3209218 – fax 0776/313681

tribunale.cassino@giustizia.it

C.F. 81004340600

Decreto n. 139/2017

OGGETTO: Variazione Tabellare a seguito della riforma della magistratura onoraria di cui al D. Lgs. n. 116/2017.

IL PRESIDENTE

Considerato che successivamente al deposito della Proposta Tabellare per il triennio 2017-2019 è entrato in vigore – il 15 agosto 2017 - il D. Lgs. n. 116/2017, che ha profondamente innovato la disciplina concernente l'intera categoria della magistratura onoraria, sia quella relativa ai Giudici di Pace e sia quella relativa ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT), ora tutti addetti agli Uffici Circondariali del Giudice di Pace e denominati Giudici Onorari di Pace (GOP), i quali, tuttavia, continuano a distinguersi tra giudici che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'Ufficio del Giudice di Pace e giudici addetti all'Ufficio per il Processo del Tribunale;

Premesso che alla stregua, in particolare, di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 30 del D.Lgs n. 116/2017, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento delle funzioni da parte dei GOP addetti all'Ufficio per il Processo del Tribunale, alle materie ad essi precluse ed alla relativa disciplina transitoria, subito dopo l'entrata in vigore della Riforma, in difetto di novità circa le materie precluse riguardanti il settore Penale, sono state impartite - tramite il Coordinatore del settore Civile, collega Gabriele Sordi, ed il magistrato anziano dell'Area lavoro e previdenza,

collega Amalia Savignano – disposizioni di immediata cessazione dell’assegnazione ai GOP di cause aventi ad oggetto tali materie, con decorrenza retroattiva dal 15 agosto 2017 per le Aree di specializzazione ordinarie del settore Civile e dal 30 giugno 2017 per l’Area lavoro e previdenza, in armonia con quanto previsto dall’art. 30, comma 2 (**“Resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformita’ alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonche’ la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi gia’ disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l’assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017”**); con l’ulteriore raccomandazione che venissero restituiti ai giudici professionali (**soltanto**) i procedimenti già assegnati ai GOP in materia di lavoro a decorrere dal 30 giugno 2017, in quanto: da un lato, in particolare per le cause di previdenza ed assistenza obbligatorie, va subito qui rilevato che l’art. 10, comma 12, lett. b), consente, previa **“delega”** da parte del giudice professionale al GOP, che questi - pur non formalmente assegnatario di tali cause, la cui titolarità resta in capo al giudice professionale al quale è affiancato – comunque possa trattarle fino alla loro definizione; dall’altro, nella Proposta Tabellare per questo Tribunale non si rileva la trattazione da parte dei GOP inseriti nei vari Uffici del Processo di questo Tribunale di nessuna delle altre materie precluse ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 116/17, mentre, in ogni caso, con riferimento al **divieto generale di pronuncia da parte dei GOP di provvedimenti definitivi in materia civile** previsto dal citato comma 12 dell’art. 10, salvo che per alcuni procedimenti, oltre quelli di cui sopra, ulteriormente indicati alle lett. a), c), b), d), e), f) di tale comma e per i quali è ugualmente possibile, quindi, l’anzidetta **delega**, soccorre per i prossimi quattro anni la previsione di cui all’**art. 30, comma 1, lett. b)**, secondo cui il **Presidente del Tribunale, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del D. lgs. 116/17 (15 agosto 2021)**, può assegnare - (**“anche se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1”**, e quindi, sempre, ma) nel rispetto di quanto previsto dal citato comma 6, lettere a) e b), dell’art. 11 e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (**non anche, quindi, con il limite quantitativo del terzo rispetto ai giudici professionali ora previsto dal comma 5 dell’art. 11)** – **“la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali**

di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale”;

tutto ciò considerato e premesso;

osserva.

E' opportuno qui approfondire alcune importanti tematiche della Riforma sopra richiamate, rilevando e precisando, innanzitutto, come la stessa preveda che, anche a regime, **resta preclusa l'“assegnazione” al GOP inserito nell'Ufficio per il Processo** – tra gli altri - dei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 11, comma 6, n. 3), ma **non anche la trattazione e la definizione – tra gli altri - dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza, previa “delega” al GOP da parte del giudice professionale**. Questi, invero, può demandare in generale al GOP inserito negli Uffici per il Processo del **settore Civile/Lavoro** una serie di *“compiti ed attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”* (art. 10, comma 11). Fino, anche, alla vera e propria **pronuncia di provvedimenti definitivi**, che - **di regola preclusa al GOP in materia civile** – è, tuttavia, espressamente prevista per determinati procedimenti, tra i quali – appunto – quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 12, lett. b). Non solo: perché, senza limite alcuno di materia, l'art. 10, comma 10, prevede che *“il giudice onorario di pace **coadiuva il giudice professionale** a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli **atti preparatori** utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo **studio dei fascicoli**, all'**approfondimento giurisprudenziale e dottrinale** e (n.d.r.: financo) alla **predisposizione delle minute dei provvedimenti”**.*

In definitiva.

A) Quanto ai **procedimenti già assegnati** ai GOP - **tutti qui già inseriti nei vari Uffici per il Processo tramite “affiancamento” ai singoli giudici professionali nelle diverse Aree di**

Specializzazione del Settore Civile e Penale, con la collaborazione anche di tirocinanti e stagisti nonché con il supporto dei relativi settori delle Cancellerie – alla data del 15 agosto 2017 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017), ovvero alla data del 30 giugno 2017 se trattasi di procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, **tali assegnazioni restano confermate**, purchè effettuate *“in conformita’ alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”*, unitamente alla eventuale destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data (**art. 30, comma 2**, del D. Lgs. n. 116/17). Pertanto, le nuove preclusioni di attività introdotte dalla riforma, rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative e consiliari precedenti, **non si applicano** per i procedimenti già assegnati ai GOP (i quali, ad es., possono quindi continuare a trattare fino a definizione anche i procedimenti in materia di lavoro loro già assegnati, peraltro pur sempre con le specifiche ed ampie esclusioni già previste – come per tutte le altre materie – nella Proposta Tabellare).

B) Quanto alle **nuove assegnazioni**, **l’art. 30, comma 1**, prevede che **sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del D. lgs. 116/17 (15 agosto 2021), il Presidente del Tribunale può assegnare** - (*“anche se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1”*, e quindi, sempre, ma) **nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), dell’art. 11 e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (non anche, quindi, con il limite quantitativo del terzo rispetto ai giudici professionali, ora previsto dal comma 5 dell’art. 11) – “la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale”**. Peraltro, si ritiene che l’espressione *“esclusivamente... (già) in servizio... come giudici onorari di tribunale”* si riferisce – non tanto o, comunque, non solo al fatto che deve trattarsi di giudici onorari già **nominati** alla data del 15.08.2017, per cui quelli nominati dopo non potrebbero avere assegnazioni di nuovi procedimenti (a meno che non sussistano le – peraltro, infrequenti - condizioni di cui all’art. 11, comma 1), ma solo svolgere attività di collaborazione con i giudici professionali ai sensi dell’art. 10, bensì, piuttosto – al fatto (o anche al fatto) che non deve trattarsi di giudici onorari che alla data di entrata in vigore della riforma svolgevano le funzioni presso gli Uffici del Giudice di Pace ed eventualmente abbiano, poi, optato per l’Ufficio per il Processo del Tribunale secondo quanto reso possibile dalla disposizione di cui allo stesso art. 30, comma 1, *sub lett. a)*,

seconda parte ("Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale: a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace").

Quindi, fino al 15 agosto 2021 ai giudici onorari già inseriti nell'Ufficio per il Processo del Tribunale possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale procedimenti civili e penali, con le seguenti esclusioni (art. 11, comma 6, lett. a) e b), del D. Lgg. n. 116/17):

a) per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 615 c.p.c. e dal 2° comma dell'art. 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia;

b) per il settore penale:

1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.;

2) le funzioni di G.I.P. e di G.U.P.;

3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

4) i procedimenti per convalida di arresto e contestuale giudizio direttissimo.

Orbene, in questo Tribunale in base all'ultima Proposta Tabellare approvata, quella del 2014-2016, e a quella, in corso di approvazione, del 2017-2019, ai giudici onorari non sono stati mai assegnati e tuttora già non vengono assegnati i procedimenti penali di cui alla lett. b) che precede

Nel settore Civile, invece, risultava e risulta tabellarmente possibile - e, di fatto, è stata effettuata - l'assegnazione di procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, peraltro con le seguenti rilevanti esclusioni:

- procedimenti cautelari e di repressione della condotta antisindacale;

- procedimenti in materia di licenziamenti;
- procedimenti in materia di cassa integrazione;
- procedimenti introdotti prima dell'anno 2009 è per i quali stata fissata l'udienza di discussione;
- procedimenti aventi ad oggetto l'impugnativa di contratti a termine;
- procedimenti aventi ad oggetti trasferimenti individuali o trasferimenti di azienda o rami di essa;
- procedimenti di opposizione a cartella di pagamento o di opposizione ad avvisi di addebito superiori a 50.000,00 euro.

Quanto alla – ora preclusa - materia di famiglia, deve rilevarsi che nell'ambito della relativa Area "A" di specializzazione ai giudici onorari vengono assegnati "procedimenti in materia di volontaria giurisdizione e, segnatamente in materia di:

- rappresentanza ed atti di amministrazione straord. di beni di figli minori (art 320 c.c.);
- nomina di curatore speciale (art 320 u.c. e 321 c.c.);
- nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art 363 c.c.);
- provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore ex art 371 c.c.;
- autorizzazioni del giudice tutelare ex artt 372, 373 e 374;
- autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato ex art 394, 424 e ss. c.c.;
- apertura della curatela;
- autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art 3 lett a-b L 1185/1967);
- accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
- nomina di curatore dell'eredità rilasciata ex art 508 c.c.;
- nomina di curatore dell'eredità giacente ex art 528 c.c e autorizzazioni per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- vendita di beni ereditari; beni mobili;
- fissazione termini in materia successoria;
- rinuncia all'eredità;
- svincolo di indennità L 686/1926 e L 2359/1965;
- nomina interprete per sordomuti;
- in materia di apertura di amministrazione di sostegno, di apertura della tutela ed altri procedimenti di volontaria giurisdizione non collegiali, e giudice togato valuterà di volta in volta, in relazione alla complessità della vicenda, se delegare una porzione o l'intero procedimento.

Posto, pertanto, che non si ritiene possa parlarsi, con riferimento ai suindicati procedimenti, di materia afferente in senso stretto la "famiglia", quali, *in primis*, i rapporti di coniugio, le cause di separazione e di divorzio, nonché la filiazione ed i rapporti involgenti delicate questioni di genitorialità; bensì, al più, di interventi limitati alla tutela degli interessi patrimoniali dei minori, nonché degli incapaci in generale, oltre che di questioni sullo *status* del persone e sulla personalità; va, dunque, confermata la possibilità di assegnazione ai giudici onorari già in servizio, per i prossimi quattro anni, dei suddetti procedimenti in materia di volontaria giurisdizione. Pare opportuno, comunque, ribadire anche qui il criterio generale (valevole per tutti gli affari, civili e

penali), secondo cui i giudici professionali nonché gli stessi giudici onorari loro affiancati, che dovessero rilevare nei procedimenti loro assegnati ragioni di inopportunità, se non preclusive, in merito alla trattazione di un dato procedimento, procedano a segnalare immediatamente la cosa al Presidente di Sezione (o, dove questo manchi, al Coordinatore), il quale, se del caso, provvederà a riassegnare il procedimento al giudice professionale cui è affiancato il giudice onorario interessato (in base alle già esistenti deleghe, in via generale e continuativa, del Capo dell'Ufficio per le assegnazioni).

Dunque, va ricapitolato e ribadito che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/17:

- 1) il GOP **"coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti...; e, "puo' assistere alla camera di consiglio"** (comma 10);
- 2) inoltre, **"il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive"** (comma 11);
- 3) sempre **in materia civile, "al giudice onorario di pace NON puo' essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, FATTA ECCEZIONE:**
 - a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di **volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;**
 - b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di **previdenza e assistenza obbligatoria;**
 - c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di **impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;**
 - d) per i provvedimenti che definiscono **cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;**
 - e) per i provvedimenti che definiscono **cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;**
 - f) per i provvedimenti di **assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000"** (comma 12).

Pertanto, a parte quanto sopra visto - ai sensi dell'art. 30 e in via transitoria - per ciò che riguarda **(1) i procedimenti già assegnati** ai giudici onorari alla data del 15 agosto 2017 (o del 30.06.2017 per le cause di lavoro e previdenza), nonché per ciò che riguarda **(2) la possibilità di nuove assegnazioni nel quadriennio successivo al 15 agosto 2017**; ai sensi dell'art. 10 è sempre possibile, sin d'ora e senza limiti temporali, **(3) la delega** da parte del giudice professionale al GOP a lui affiancato nell'Ufficio per il Processo di compiti ed attività attinenti ai processi assegnati ad esso giudice professionale, che possono, praticamente consistere anche **nell'intera trattazione di un procedimento, inclusa la sua definizione quando – in particolare nella materia civile - si tratti delle specifiche materie di cui alle precedenti lettere da a) ad f)** e nei limiti ivi indicati. Procedimenti che non saranno, quindi, "assegnati" direttamente al GOP, bensì ai giudici professionali tabellarmente competenti e da costoro **delegati** al GOP a ciascuno affiancato, secondo peraltro la regola ed il *modus procedendi* già previsto con l'introduzione, nel 2012 (cfr. *"Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale"* del C.S.M. in data 25.01.2012 e successiva Circolare per le Tabelle 2014-2016), dell'**"affiancamento"** del giudice onorario di tribunale al giudice professionale, quale modalità da privilegiarsi nell'utilizzo della magistratura onoraria. Va da sé che **la delega può essere anche preventiva e unica per le specifiche materie in questione**. Resta fermo il dovere di controllo da parte del giudice professionale, in quanto **"il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22"** ("I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate"). Direttive che, peraltro, debbono essere **"formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio"**, secondo le modalità che saranno individuate dal Consiglio superiore della magistratura (comma 13). Se "il giudice onorario di pace... ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega" (comma 14). **"Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale"** (comma 15).

Per tutte tali ragioni,

DISPONE

che la trattazione dei procedimenti già assegnati ai giudici onorari in servizio presso questo Tribunale alla data del 15 agosto 2017, ovvero, se trattasi di procedimenti in materia di lavoro e previdenza, di quelli già assegnati alla data del 30 giugno 2017, e le assegnazioni di nuovi procedimenti a tutti i giudici onorari in servizio inseriti negli Uffici per il Processo di questo Tribunale avvengano nei limiti e con le modalità tutte sopra indicati.

Dichiara immediatamente esecutivo il presente provvedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 37 della Circolare sulle Tabelle.

Si comunichi alla Presidente della sezione Penale, al Coordinatore del settore Civile e tutti gli altri magistrati professionali ed onorari del Tribunale, alla Procura della Repubblica in sede ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello per il suo parere ed il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

Cassino, 2 novembre 2017

Il Presidente Vicario del Tribunale

(dott. Massimo Capurso)

